

Sent. n. 16/2024 pubbl. il 23/01/2024

Rep. n. 18/2024 del 23/01/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 444-1/2023 p.u.

Liquidazione controllata n. 13/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

ALICE BETTINESCHI, CINZIA BOSIO, SARA CASAROTTI, MICHAEL FANETTI, FEDERICA PEDROTTI, ELISA SONETTI

Parte ricorrente

nei confronti di

PRANDO GIORGIO VALENTINO

Parte resistente

==o0o==

Il Tribunale,



esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- Alice Bettineschi, Cinzia Bosio, Sara Casarotti, Michael Fanetti, Federica Pedrotti, Elisa Sonetti hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei beni di Prando Giorgio Valentino, quale già titolare dell'impresa individuale L'asino che vola di Prando Giorgio Valentino;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- parte ricorrente, pur raggiunta da regolare notificazione, non si è costituita in giudizio;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Ponte di Legno (BS), Vicolo Valbione, n. 5 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore o comunque di altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: a tal fine invero si rileva che l'impresa individuale di cui era titolare parte resistente risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come dimostrato dall'inadempimento serbato rispetto ai crediti dei ricorrenti (per complessivi € 37.960,79=) e dall'esistenza di un ulteriore significativo indebitamento (€ 41.226,78=) nei confronti dell'Erario;
- risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 268, c. II, C.C.I.I., posto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore, per quanto appena visto, ad € 50.000,00=;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

P.Q.M.



Sent. n. 16/2024 pubbl. il 23/01/2024

Rep. n. 18/2024 del 23/01/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di PRANDO GIORGIO VALENTINO (c.f. PRNGGV90T17B149F) quale titolare della ditta L'asino Che Vola Di Prando Giorgio Valentino, corrente in Ponte di Legno (BS), Vicolo Valbione, n. 5;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Valeria Mattioli, con studio in Brescia;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 18/01/2024

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

